

COMUNE DI ORIO LITTA

C.C. N° 09 DEL 16.05.2014

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA I COMUNI FACENTI PARTE DELL’ATEM LODI 2

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ordinaria** di prima convocazione - seduta pubblica

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì SEDICI del mese di MAGGIO alle ore 21,00 nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data 09/05/2014, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI	X	
2 – PISATI DARIO	X	
3 – RIBOLINI ENRICO	X	
4 – BOLIS ALBERTO		X
5 – SESINI ANGELO MARIA	X	
6 - DONATI FABIO	X	
7 – MARCATO SILVIA	X	
8 – ORLANDI DOMENICO	X	
9 – ZANELETTI GIULIANO	X	
10 – COLOMBINI MORENA	X	
11 – FRUSTACE VINCENZO	X	
12 – GABBA GIANFRANCO	X	
13 – AIELLO ALFONSO	X	

Partecipa all'adunanza la Dott.ssa Schillaci Maria Rosa - Segretario Comunale Capo. Il Dott. Cappelletti Pier Luigi nella sua veste di Sindaco e Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

PUBBLICATA SUL SITO INFORMATICO DELL'ENTE

Ai sensi dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009

DAL _____ AL _____

ADDI' _____ IL MESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 5, dello stesso decreto legislativo;
- il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, con decreto del 19 gennaio 2011 ha determinato gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (convertito, con modifiche, con legge 29 novembre 2007, n. 222, e modificato dalla legge del 24 dicembre 2007, n. 244) e dell'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, con decreto del 18 ottobre 2011 ha quindi individuato i comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale; in seguito, con decreto del 12 novembre 2011, n. 226, sono stati definiti i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge n. 159/2007;
- l'art. 2, comma 1, del D.M. 226/2011 come modificato dall'art. 4 comma 3, D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 98, prevede che *“Per tutti gli ambiti dello stesso Allegato in cui non è presente il capoluogo di provincia, la designazione della stazione appaltante di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226, avviene a maggioranza qualificata dei due terzi dei comuni appartenenti all'ambito che rappresentino almeno i due terzi dei punti di riconsegna dell'ambito, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.”*;
- in data 8 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 226/2011, così come modificato dall'art. 4 comma 3, D.L. 21.06.2013, n. 69, presso la sede della Provincia di Lodi il Comune di Codogno è stato individuato quale Ente capofila e stazione appaltante dall'assemblea dei Sindaci dei comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Minimo denominato “Lodi2 Sud”;
- in virtù del ruolo assegnato dall'assemblea dei sindaci, il Comune di Codogno si è premurato di indire diverse riunioni tra tutti i rappresentanti degli enti locali facenti parte dell'ATEM Lodi2 Sud, riunioni che hanno visto una numerosa partecipazione dei sindaci del territorio di riferimento;
- nel corso dell'Assemblea dei Sindaci tenutasi in data 19 febbraio 2014, allo scopo di svolgere in modo coordinato ed uniforme le attività concernenti la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas su base ATEM - come disposto dalle norme vigenti, ed in particolare dal Decreto Ministeriale n. 226 del 2011 – e, successivamente, il monitoraggio della gestione del servizio per tutto il periodo di durata dell'appalto, è stata condivisa l'opportunità di stipulare tra i comuni interessati una convenzione che definisca le modalità di funzionamento dell'ATEM, con la quale si intende assicurare condizioni di efficienza, uniformità ed omogeneità nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell'agire amministrativo;
- in successive assemblee (5/3/2014 e 19/3/2014) i comuni dell'ATEM sono pervenuti alla definizione di uno schema di convenzione condiviso dopo ampia e partecipata discussione, nel corso della quale sono state discusse e recepite alcune delle osservazioni presentate dai comuni;

- lo schema di convenzione tra i Comuni dell'Ambito Lodi2 Sud presenta le seguenti principali caratteristiche :

- ha per scopo sia di svolgere in modo coordinato e uniforme le attività concernenti la gara di affidamento del servizio di che trattasi su base ATEM, e quindi per tutti i trentotto comuni dell'ATEM, sia il successivo monitoraggio della gestione del servizio per tutto il periodo di appalto (anni 12);
- è efficace dalla data della sua sottoscrizione e avrà termine finale alla scadenza del contratto di servizio che sarà stipulato a seguito della procedura ad evidenza pubblica;
- vengono individuati i compiti del comune di Codogno in qualità di stazione appaltante (art.3);
- □la Stazione Appaltante sarà parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere, in sede amministrativa o civile, in ogni fase del procedimento oggetto della convenzione;
- la Stazione Appaltante dovrà predisporre le linee guida programmatiche dell'ATEM da inserire all'interno degli atti di gara, sulla base delle specifiche tecniche fornite da ogni singolo Comune;
- ai comuni dell'ATEM spetta il compito di fornire alla Stazione Appaltante la documentazione necessaria per la preparazione del bando di gara (art. 4);
- alla Stazione Appaltante i Comuni sottoscrittori della convenzione possono demandare, con apposito atto, l'attività di provvedere alla valutazione degli impianti (art. 5);
- è prevista la costituzione di un Comitato di Coordinamento, con funzioni prettamente consultive, che è chiamato a coadiuvare la Stazione Appaltante nella fase di preparazione e svolgimento della gara per l'affidamento del servizio (art. 6);
- è prevista l'istituzione di un Comitato di Monitoraggio, composto in conformità al comitato di coordinamento, che coadiuverà la Stazione Appaltante nella funzione di vigilanza e controllo del successivo contratto(art. 8);
- le spese sostenute dagli Enti Locali saranno rimborsate dal gestore aggiudicatario della gara in una misura massima equivalente a Euro 1.000,00 quale quota fissa base per ogni comune ed Euro 2,85 a PDR serventi il territorio. Tali importi, ai sensi dell'art. 1, comma 16 – quater D.L. 145/2013, verranno anticipati dai gestori uscenti alla stazione appaltante (art. 9);
- ogni comune dovrà nominare un proprio funzionario quale referente esecutivo della convenzione, che darà supporto alla Stazione Appaltante mettendo a disposizione della stessa le informazioni e tutta la documentazione necessaria, nonché comunicando alla stessa le proprie eventuali esigenze specifiche (art. 10);
- è prevista la costituzione dell'Assemblea dei Sindaci, di cui fanno parte tutti i Sindaci degli Enti locali appartenenti all'Atem, al fine di assicurare adeguate forme di consultazione tra gli Enti associati, nonché di gestire e vigilare sullo stato di attuazione della convenzione (art. 11).

Dato atto che l'approvazione della presente deliberazione rappresenta, dunque, un atto propedeutico e necessario all'avvio effettivo del complesso iter procedurale che porterà all'indizione e svolgimento della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e della successiva gestione dello stesso nell'ambito territoriale di riferimento denominato ATEM Lodi2 Sud.

Considerato che come suddetto la convenzione all'art. 5 prevede che i Comuni possono demandare con apposito atto alla stazione appaltante l'attività di redigere le valutazioni e i documenti guida per gli interventi di estensione e potenziamento, avvalendosi di criteri e metodologie omogenee;

Visto il testo dell'allegata convenzione.

Richiamate le normative citate in premessa.

Chiede alcuni chiarimenti in ordine al punto all'ordine del giorno il Consigliere Comunale Morena Colombini;

Il Sindaco Presidente fornisce i chiarimenti richiesti;

Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba chiede chiarimenti in ordine al subentro del nuovo gestore. Chiede in particolare a carico di chi saranno posti i costi per le valutazioni degli impianti;

Il Segretario Comunale risponde che i costi saranno a carico del gestore subentrante;

Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: "Gli organi di controllo saranno remunerati?";

Il Consigliere Comunale Giuliano Zaneletti: "Saranno gratuiti";

Il Consigliere Comunale Gianfranco Gabba: "Noi ci asterremo perché abbiamo visto la proposta velocemente";

Visto il parere del Revisore dei Conti in data 15.05.2014, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000.

Premesso, che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni)

Attesa la propria competenza, ai sensi degli artt. 42, comma 2, lettera c), del già citato D.Lgs.n. 267/2000 e dello Statuto Comunale.

Con voti n. 2 astenuti (Consiglieri Comunali Gianfranco Gabba e Alfonso Aiello), tutti gli altri favorevoli;

D E L I B E R A

1. Di approvare la Convenzione tra i Comuni dell'Ambito Lodi2 Sud per lo svolgimento, in forma associata, della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e per la successiva gestione del servizio, nel testo che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di demandare, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione alla stazione appaltante l'attività di provvedere alla valutazione degli impianti nonché alla redazione delle valutazioni e dei documenti guida per gli interventi di estensione e potenziamento, avvalendosi di criteri e metodologie omogenee;
3. Di dare comunicazione del presente provvedimento al comune di Codogno, Ente capofila della convenzione.
4. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come in premessa indicato.

Con voti n. 2 astenuti (Consiglieri Comunali Gianfranco Gabba e Alfonso Aiello), tutti gli altri favorevoli;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Schillaci Maria Rosa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione

- è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
- è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento del suddetto periodo di pubblicazione,

Lì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 09 DEL 16.05.2014

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA I COMUNI FACENTI PARTE DELL'ATEM LODI 2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni) esprime il seguente parere:

	FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE
Addì 16.05.2014		Giuliano ZANELETTI

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:

Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni) esprime il seguente parere:

	FAVOREVOLE	IL RESPONSABILE
Addì 16.05.2014		Fulvia BERTONI

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA
ASSOCIATA
DELLA PROCEDURA DI GARA PER L' AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS
NATURALE
E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO DI
SERVIZIO**

INDICE

	PREMESSE
ART. 1	OGGETTO
ART. 2	COMUNI SOTTOSCRITTORI
ART. 3	INDIVIDUAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE
ART. 4	COMPITI DEI COMUNI
ART. 5	DELEGA ALLA STAZIONE APPALTANTE DELL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI
ART. 6	COMITATO DI COORDINAMENTO
ART. 7	GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
ART. 8	COMITATO DI MONITORAGGIO
ART. 9	RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE
ART. 10	REFERENTE DELLA CONVENZIONE
ART. 11	ASSEMBLEA DEI SINDACI
ART. 12	CONTROVERSIE
ART. 13	RINVIO

PREMESSE

Premesso che :

- a) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 5, dello stesso decreto legislativo;
- b) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale hanno determinato, con decreto del 19 gennaio 2011, gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare ai sensi dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (convertito con modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e modificato dalla legge del 24 dicembre 2007, n. 244 – di seguito: decreto-legge n. 159/07) e dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009 n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);
- c) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale ha determinato, con decreto del 18 ottobre 2011, i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale minimo ;
- d) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale ha definito, con decreto del 12 novembre 2011 n. 226 (di seguito: DM 226/11), i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge n. 159/07;
- e) l'art. 2, comma 1, del D.M. 226/2011 prevede che gli Enti locali concedenti demandino al Comune capoluogo di Provincia – laddove presente – o ad un altro soggetto appositamente individuato il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara e per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, secondo la normativa in materia di Enti locali ;
- f) l'art. 3 del D.M. 226/2011 prevede che laddove la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ;
- g) ai sensi dell'art. 3 del D.M. 226/2011, in combinato disposto con l'art. 4 del D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito in L. n. 98 del 9/8/2013, il termine per l'intervento suppletivo della Regione Lombardia in caso di mancata pubblicazione del bando di gara, nel caso di specie, è quello dell'11.11.2015

h) ai sensi dell'art. 4, del D.L. 21.06.2013 n. 69, convertito in L. n. 98 del 9/8/2013, nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, il venti per cento degli oneri di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della gara, sono versati dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico ;

i) I Comuni sottoscrittori intendono impegnarsi nel rispettare le tempistiche previste dalla normativa vigente e procedere secondo il principio di leale collaborazione istituzionale ;

l) ai sensi dell'art. 1, comma 16, Decreto Legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9 (GU n.43 21 febbraio 2014) l'Atem Lodi 2 sud deve provvedere a pubblicare il bando di gara entro l'11 aprile 2015

m) ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie

n) è interesse dei Comuni sottoscrittori svolgere in maniera coordinata le attività poste loro in capo dal D.M. 226/2011 e s.mi.

o) in data 8 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 226/2011, così come modificato dall'art. 4 comma 3, D.L. 21.06.2013, n. 69, presso la sede della Provincia di Lodi il Comune di Codogno è stato individuato quale Ente capofila e stazione appaltante dall'assemblea dei Sindaci dei comuni facenti parte dell'Ambito Territoriale Minimo denominato "Lodi2 Sud".

tutto ciò premesso

e considerato che ai fini di stabilire le modalità di gestione del procedimento, le funzioni della stazione appaltante e dei comuni appartenenti all'ambito per l'aggiudicazione della gara del servizio di distribuzione del gas naturale e per il successivo monitoraggio per il periodo di appalto, tra i comuni medesimi si concorda la seguente

CONVENZIONE

Art. 1 - OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in modo coordinato e uniforme le attività concernenti la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas su base d'ATEM, come disposto dalle norme vigenti ed in particolare dal Decreto Ministeriale n. 226/2011 e per il successivo monitoraggio della gestione del servizio in argomento per tutto il periodo di appalto per anni 12 (dodici).

La presente convenzione è efficace dalla data della sua sottoscrizione e avrà termine finale alla scadenza del contratto di servizio che sarà sottoscritto a seguito della procedura ad evidenza pubblica.

Con il presente accordo si intendono assicurare condizioni di efficienza, uniformità, omogeneità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'agire amministrativo.

Art. 2 - COMUNI SOTTOSCRITTORI

La presente convenzione è rivolta a tutti i Comuni facenti parte dell'ATEM Lodi 2, come individuati dal D.M. 18 ottobre 2011 e precisamente :

1. Bertonico (LO)
2. Borghetto Lodigiano (LO)
3. Brembio (LO)
4. Camairago (LO)
5. Casalpusterlengo (LO)
6. Caselle Landi (LO)
7. Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)
8. Castiglione d'Adda (LO)
9. Castiraga Vidardo (LO)
10. Cavacurta (LO)
11. Cavenago d'Adda (LO)
12. Codogno (LO)
13. Corno Giovine (LO)
14. Cornovecchio (LO)
15. Fombio (LO)
16. Graffignana (LO)
17. Guardamiglio (LO)
18. Livraga (LO)
19. Maccastorna (LO)
20. Mairago (LO)
21. Maleo (LO)
22. Marudo (LO)
23. Meleti (LO)

24. Orio Litta (LO)
25. Ospedaletto Lodigiano (LO)
26. Ossago Lodigiano (LO)
27. San Fiorano (LO)
28. San Rocco al Porto (LO)
29. Sant'Angelo Lodigiano (LO)
30. Santo Stefano Lodigiano (LO)
31. Secugnago (LO)
32. Senna Lodigiana (LO)
33. Somaglia (LO)
34. Terranova dei Passerini (LO)
35. Turano Lodigiano (LO)
36. Villanova del Sillaro (LO)
37. San Colombano al Lambro (MI)
38. Villanterio (PV)

In ogni caso la presente convenzione vincolerà tutti i Comuni sottoscrittori, anche nell'ipotesi in cui taluno dei Comuni facenti parte dell'ATEM non la sottoscriva.

Art. 3 – INDIVIDUAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE

In conformità all'art. 2 del D.M. 226/2011, i Comuni firmatari della presente convenzione demandano al Comune di Codogno il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata per l'ATEM Lodi 2 secondo la normativa vigente in materia di Enti locali.

Tale gestione verrà effettuata dal Comune di Codogno in qualità di Ente Capofila dell'ATEM, in ottemperanza alle indicazioni delle normative specifiche citate in premessa e secondo le modalità espressamente previste nella presente convenzione.

In particolare, la stazione appaltante:

- svolgerà una attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto ai Comuni, quando richiesto, nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, indicazioni operative etc. ;
- predisporrà le linee guida programmatiche dell'ATEM Lodi 2 da inserire all'interno degli atti di gara, sulla base delle specifiche tecniche fornite da ogni singolo Comune ;
- in collaborazione con i singoli Comuni e in conformità alle linee guida programmatiche provvederà a predisporre il documento guida per gli interventi di estensione, sviluppo e potenziamento nei singoli Comuni ;
- redigerà e pubblicherà il bando di gara e il disciplinare di gara, anche sulla base della documentazione fornita da ogni singolo Comune;

- svolgerà e aggiudicherà la gara per conto degli Enti locali concedenti ;
- stipulerà il contratto di servizio con il gestore aggiudicatario.

La stazione appaltante è altresì delegata ad assumere anche le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere, in sede amministrativa o civile, in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione.

Art. 4 – COMPITI DEI COMUNI

Laddove un singolo Comune non intenda – come previsto dal successivo art. 5 della presente convenzione - delegare tale attività alla stazione appaltante, ai sensi della normativa attualmente in vigore sarà obbligato a fornire alla stazione appaltante:

- a. i dati dell'impianto di distribuzione, costituiti da un sommario dei dati più significativi della rete e degli impianti, e dallo stato di consistenza diviso per proprietario, dal numero dei punti di riconsegna articolato per tipologia di utenza e da una loro ipotesi di tasso di crescita annua sulla rete esistente e dai volumi distribuiti ;
- b. i valori delle immobilizzazioni lorde e nette, valutati con il metodo del costo storico rivalutato e utilizzati nel calcolo del vincolo dei ricavi in base alla regolazione tariffaria, articolati per tipologia di cespiti e ripartiti per soggetto proprietario, e le corrispondenti vite utili ai fini tariffari, oltre i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località. In particolare devono essere disponibili su formato elettronico le schede con tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe con riferimento all'ultimo anno tariffario, oltre ai dati sugli investimenti realizzati successivamente;
- c. il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento di cui sopra;
- d. l'eventuale valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, le obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e i contratti pubblici e privati dei gestori uscenti, relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi con la proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento ;
- e. in presenza di Enti locali concedenti proprietari o di società patrimoniali delle reti, gli oneri annuali di cui all'articolo 8, comma 3, del D.M. 226/2011;
- f. le informazioni sul personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) del D.M. 226/2011;
- g. per gli impianti con scadenza *ope legis* della concessione successiva alla gara:
 - i) la data di subentro;

- ii) i contratti di concessione in vigore e i piani di sviluppo degli impianti gestiti, relativamente agli obblighi previsti in concessione, per l'intero periodo residuo di concessione;
- iii) oltre alle informazioni di cui ai punti precedenti al momento della pubblicazione del bando, anche le informazioni prevedibili al momento di trasferimento di gestione;
- h. il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori stradali;
- i. l'entità della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale e provinciale, nonché i relativi regolamenti ;
- l. ogni altra informazione che sarà necessaria alla redazione degli atti di gara.

I Comuni che intendono provvedere in maniera autonoma all'attività di cui al presente articolo danno espressa comunicazione alla stazione appaltante e trasmettono il nominativo del soggetto individuato entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione.

Resta inteso che ricade nella responsabilità di ogni Comune l'obbligo di collaborare tempestivamente ed efficacemente allo svolgimento delle attività previste dal DM 226/2011, nonché di rispettare quanto pattuito con la presente convenzione.

Resta comunque inteso che le attività di propria competenza possono essere integralmente delegate alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 della presente convenzione.

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 1, comma 16 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 (GU n.43 21 febbraio 2014) l'ente locale concedente prima della pubblicazione del bando di gara deve inviare per verifica all'Autorità la documentazione con il calcolo dettagliato del valore di rimborso qualora tale valore sia superiore del 10% alla RAB di località, e tenuto altresì in considerazione che la stazione appaltante deve tenere conto di eventuali osservazioni dell'Autorità nel valore da inserire nel bando di gara, i Comuni che intendono procedere alla valutazione autonoma della rete di distribuzione gas servente il proprio si impegnano ad inviare all'Autorità le valutazioni degli impianti entro e non oltre il 31.01.2015.

Parimenti, entro il 31.01.2015 i Comuni che intendono procedere alla valutazione autonoma della rete di distribuzione gas servente il proprio territorio - oltre alla documentazione con il calcolo dettagliato del valore di rimborso - provvederanno ad inviare alla stazione appaltante (via pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.codogno.lo.it) tutta la documentazione di cui alle lettere da a) a l) del presente articolo, in modo tale che la stazione appaltante possa predisporre tutta la documentazione necessaria alla gara in oggetto.

Eventuali osservazioni dell'Autorità-- al fine di permettere alla stazione appaltante di tenere conto ai sensi della sopra citata normativa – verranno immediatamente trasmesse dai Comuni alla stazione appaltante.

Art. 5 – DELEGA ALLA STAZIONE APPALTANTE DELL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Pur restando salva la facoltà, in capo al singolo Comune di provvedere in maniera autonoma alle attività elencate di seguito i Comuni sottoscrittori della presente convenzione e la stazione appaltante prendono atto della necessità di redigere le valutazioni e i documenti guida per gli interventi di estensione e potenziamento, avvalendosi di criteri e metodologie omogenee, così da fornire alla stazione appaltante – chiamata a predisporre bando e disciplinare di gara - dei valori corretti e comparabili.

Per le finalità sopra esposte con la firma della Convenzione, i Comuni sottoscrittori della presente convenzione possono demandare con apposito atto alla stazione appaltante l'attività di provvedere alla valutazione degli impianti e danno incarico alla stessa di individuare un soggetto che svolga le attività di cui all'art. 4 della presente convenzione, nel rispetto delle finalità esposte al comma 1.

La stazione appaltante – a semplice richiesta del Comune interessato - metterà a disposizione i dati risultanti dall'attività di valutazione espletata.

Resta comunque inteso che resta in capo al singolo Comune delegante la competenza in ordine alla definizione – in contraddittorio con il gestore uscente – del valore delle reti di distribuzione gas serventi il proprio territorio.

La stazione appaltante si impegna ad inviare – in collaborazione con gli Enti locali concedenti che hanno demandato alla stessa l'attività di valutazione delle reti - per le necessarie verifiche all'Autorità la documentazione con il calcolo dettagliato del valore di rimborso qualora tale valore sia superiore del 10% alla RAB di località entro il 31.01.2015.

Entro 30 giorni dall'acquisizione della documentazione concernente il valore l'impianto di distribuzione servente il proprio territorio i comuni deleganti si impegnano a approvare la determinazione del valore da corrispondere al Gestore uscente presso i rispettivi Enti.

Art. 6 – COMITATO di COORDINAMENTO

Per favorire il confronto ed una proficua collaborazione tra gli enti locali concedenti e la stazione appaltante nella fase di preparazione e svolgimento della gara per l'affidamento del servizio, viene istituito un organo consultivo, denominato "Organismo di Coordinamento".

Detto organo è formato da 9 componenti: i rappresentanti dei Comuni di, Casalpusterlengo responsabile del coordinamento che provvederà a convocare l'organismo, Codogno, stazione appaltante, Sant'Angelo Lodigiano, San Colombano al Lambro e da altri 5 componenti individuati dagli altri Comuni, (Brembio, Castiraga Vidardo, Marudo, San Rocco al Porto, Secugnago, coerentemente con il principio di rappresentanza di tutte le Amministrazioni facenti parte dell'Atem Lodi2 Sud.

L'Organismo di Coordinamento, nel rispetto delle prerogative e della divisione dei compiti affidati alla stazione appaltante ed ai singoli enti concedenti, promuove attraverso i propri componenti la condivisione delle iniziative assunte nell'ambito della procedura in oggetto ed una collaborazione tra stazione appaltante ed enti concedenti volta, in particolare:

- ad esprimere orientamenti omogenei nella definizione dei valori di riscatto degli impianti e nello svolgimento delle attività propedeutiche alla redazione dei documenti del bando di gara;
- ad esprimere un parere sul documento con le linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo dello stesso, documento formulato dalla stazione appaltante;
- ad esprimere un parere sul documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento della rete nei singoli Comuni, documento formulato dalla stazione appaltante;
- a proporre criteri per la individuazione dei componenti della Commissione di gara nell'ambito di quanto previsto dall'art. 11 del D.M. 12 novembre 2011, n. 226.

L'Organismo di Coordinamento non prevede alcun onere né per la stazione appaltante né per gli enti concedenti.

Art. 7 – GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.M. 226/2012, la stazione appaltante curerà ogni rapporto con il Gestore entrante. In particolare, la stazione appaltante svolgerà la funzione di controparte del contratto di servizio.

Art. 8 – COMITATO DI MONITORAGGIO

La stazione appaltante sarà coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo del successivo contratto, da un Comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito Lodi2 Sud composto da 9 membri, compreso il presidente in rappresentanza del comune di Codogno.

Detto organo è formato da 9 componenti: i rappresentanti del Comune di, Codogno, Casalpusterlengo, Sant'Angelo Lodigiano, San Colombano al Lambro e da altri 5 componenti individuati dagli altri Comuni (Brembio, Castiraga Vidardo, Marudo, San Rocco al Porto, Secugnago) coerentemente con il principio di rappresentanza di tutte le Amministrazioni facenti parte dell'Atem Lodi2 Sud.

Il Comitato di monitoraggio sarà nominato nel corso di apposita assemblea dei Sindaci o loro delegati che verrà indetta dal Comune di Codogno entro 15 giorni dalla stipula del contratto di servizio con il Gestore aggiudicatario.

Ogni tre anni si procederà alla nomina di un nuovo comitato, sulla base dei medesimi criteri.

Il comitato di monitoraggio sarà presieduto dal rappresentante del Comune di Codogno. Il Presidente convoca il comitato, redige l'ordine del giorno, cura la predisposizione degli atti da sottoporre all'approvazione del comitato nonché ogni altra documentazione necessaria per lo sviluppo dei lavori.

Le decisioni del Comitato vengono assunte a maggioranza dei 2/3 presenti alla seduta, determinata in proporzione alle utenze gas servite.

Il Comitato di monitoraggio si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e comunque ogni qualvolta venga richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 9 – RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. 226/2011, il gestore subentrante è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante una somma a copertura delle attività poste in essere dagli enti locali per la gara d'ATEM e tenuto altresì conto che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha individuato una somma complessiva riferibile a tutto l'Atem, senza indicare quali debbano essere le somme riconosciute ad ogni singolo Ente locale, i Comuni firmatari della presente Convenzione, stabiliscono che le spese sostenute dagli Enti locali per la valutazione degli impianti potranno essere rimborsate dal gestore aggiudicatario della gara in una misura massima equivalente a :

Euro 1.000,00 quale quota fissa base per ogni comune ed Euro 2,85 a PDR serventi il territorio .

Tali importi – ai sensi dell'art. 1, comma 16 – quater D.L. 145/2013 (unitamente all'ordine del giorno G.1.94 approvato dal Senato nella seduta n. 195 del 19 febbraio 2014) - verranno dai gestori uscenti anticipati alla stazione appaltante dopo la pubblicazione del bando di gara.

La stazione appaltante provvederà a rimborsare i singoli Comuni delle spese sostenute sulla base della misura sopra riportata entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di tali somme.

Tali importi, comprensivi di interessi, saranno successivamente rimborsati ai gestori uscenti dai gestori vincitori delle gare d'ambito all'atto dell'avvenuta aggiudicazione del servizio.

Resta inteso che nessun gettone di presenza sarà riconosciuto ai componenti dei Comitati di cui all'art. 6 e art. 8 della presente Convenzione.

Art. 10 – REFERENTE DELLA CONVENZIONE

Ciascun Comune nominerà un funzionario quale referente esecutivo della presente Convenzione entro 10 giorni dall' approvazione della presente Convenzione.

Il referente esecutivo del singolo Comune coadiuverà la stazione appaltante comunicando le esigenze specifiche del proprio Ente, fornendo tutte le informazioni, reperendo e mettendo a disposizione la documentazione necessaria, ivi compresa quella relativa alla realizzazione di nuovi tratti di rete o alla sua manutenzione straordinaria.

Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SINDACI

Al fine di assicurare adeguate forme di consultazione tra gli Enti associati, nonché di gestire e vigilare sullo stato di attuazione della presente convenzione, è costituita l'Assemblea dei Sindaci, di cui fanno parte tutti i Sindaci degli Enti locali appartenenti all'Atem "Lodi2 Sud". In caso di assenza o impedimento, i Sindaci possono delegare un Assessore dell'Ente di appartenenza, espressamente delegato, o da un Sindaco di un Comune appartenente all'Atem "Lodi2 Sud", anch'esso appositamente delegato.

2. L'Assemblea dei Sindaci è competente a decidere sulle modifiche alla presente convenzione.

3. L'Assemblea è competente a decidere su eventuali scelte strategiche e o di indirizzo alla stazione appaltante.

4. L'Assemblea dei Sindaci è convocata, con preavviso di 30 giorni, dal Sindaco del Comune di Codogno, di propria iniziativa, ovvero su istanza del Comitato di monitoraggio ovvero su richiesta dei Sindaci di un numero di Comuni tale da rappresentare almeno il 30% delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell'Atem Lodi2 Sud al 31 Dicembre dell'anno precedente a quello a cui si intende convocare l'Assemblea dei Sindaci.

5. Le sedute dell'Assemblea dei Sindaci si intendono validamente costituite se intervengono i rappresentanti di un numero di Comuni tale da rappresentare almeno il 70% delle utenze gas servite complessivamente all'interno dell'Atem Lodi2 Sud al 31 Dicembre dell'anno precedente, alla data della prima convocazione e, in caso di mancato di raggiungimento del quorum, almeno nella misura del 51% alla data della successiva convocazione.

5. Le decisioni dell'Assemblea dei Sindaci avvengono a maggioranza dei 2/3 presenti alla seduta, determinata in proporzione alle utenze gas servite al 31 Dicembre dell'anno precedente alla data di convocazione della seduta.

Art. 12 – CONTROVERSIE

Per qualunque controversia attinente alla presente convenzione, foro esclusivamente competente è quello di Lodi, con ciò derogandosi a qualunque altra competenza, anche concorrente.

Art 13 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alla normativa in vigore.

La presente convenzione, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, è esente da bollo ai sensi dell'art.16 della tabella allegato B del DPR n.642 e successive modifiche ed integrazioni.